CAMERA di COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA MONZA BRIANZA

STATUTO

Approvato con delibera di Consiglio n.6 del 10 settembre 2007
Modificato con successive delibere di Consiglio:

n. 25 del 7 novembre 2011
n. 2 del 23 gennaio 2012

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

art. 1 Natura pag. 4
art. 2 Sede ed emblema pag. 4
art. 3 Finalità ed attribuzioni pag. 4
art. 4 Delegificazione e semplificazione pag. 5
art. 5 Sussidiarietà e complementarietà pag. 6
art. 6 Concorrenza e mercato pag. 6
art. 7 Qualità dell'azione amministrativa pag. 6
art. 8 Sistema camerale pag. 6
art. 9 Pari opportunità pag. 7

TITOLO II – ORGANI DELLA CAMERA DI COMMERCIO

CAPO I – NORME GENERALI

art. 10 Organi e Segretario Generale pag. 7

CAPO II - IL CONSIGLIO

art. 11 Composizione, individuazione dei settori rappresentati, criteri per il calcolo della ripartizione dei Consiglieri e rinnovo dell'organo pag. 8
art. 12 Competenze e funzioni pag. 9
art. 13 Modalità di costituzione, nomina, durata del mandato, cessazione e decadenza dei consiglieri pag. 9
art. 14 Funzionamento pag. 10
art. 15 Diritti e doveri dei consiglieri pag. 10

CAPO III - LA GIUNTA

art. 16 Composizione e durata del mandato pag. 11
art. 17 Competenze e funzioni pag. 11
art. 18 Funzionamento pag. 12
art. 19 Cessazione e decadenza dei membri di Giunta pag. 13

CAPO IV - IL PRESIDENTE

art. 20 Elezione e durata del mandato pag. 13
art. 21 Competenze e funzioni pag. 14

CAPO V - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

art. 22 Composizione, nomina, durata del mandato e sostituzioni pag. 14
art. 23 Competenze e funzioni pag. 15

CAPO VI -CONSULTA PROVINCIALE

Art. 24 Consulta provinciale dei liberi professionisti pag. 15

TITOLO III – ORDINAMENTO E STRUMENTI

CAPO I - IL SEGRETARIO GENERALE

art. 25 Nomina, competenze e funzioni pag. 16

CAPO II – LA STRUTTURA

art. 26	Dirigenti: competenze e funzioni	pag.	17
art. 27	Assetto organizzativo	pag.	17
art. 28	Personale	pag.	17
art. 29	Nucleo di valutazione	pag.	18
art. 30	Incarichi di consulenza e collaborazione	pag.	18
art. 31	Pubblicazione degli atti	pag.	18
art. 32	Aziende speciali: costituzione, natura giuridica, finalità	pag.	19

CAPO III - STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE STRATEGICA

art. 33	Partecipazioni	pag.	19
art. 34	Osservatori e accordi di programma	pag.	20
art. 35	Patti territoriali ed istituti della programmazione negoziata	pag.	20

CAPO IV - GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA E PATRIMONIALE

art. 36	Gestione economica, finanziaria e patrimoniale	pag.	20

TITOLO IV - NORME FINALI E TRANSITORIE

art. 37	Pubblicazione ed entrata in vigore dello Statuto	pag.	21
art. 38	Revisione dello statuto e dei regolamenti	pag.	21
art. 39	Norme di rinvio	pag.	21

_____

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Natura

1. Ai sensi dell'articolo 1 comma 1 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 e s.m.i., la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Monza e Brianza, di seguito denominata Camera di Commercio, è ente un ente pubblico dotato di autonomia funzionale, che svolge sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'articolo 118, quarto comma della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese della provincia di Monza e Brianza.
2. La Camera di commercio ha autonomia statutaria e funzionale, organizzativa e finanziaria, che esplica nell'ambito delle leggi vigenti. Essa esplica la potestà regolamentare. I regolamenti disciplinano le attività camerali sia di carattere inteno che di relazione con l'esterno.
3. La Camera di Commercio valorizza gli interessi economici del sistema delle imprese del territorio di riferimento con azioni svolte anche al di fuori della propria circoscrizione, favorendone l'apertura ai mercati internazionali e l'inserimento nel mercato globale.

Art. 2
Sede ed emblema

1. La Camera di Commercio ha sede a Monza. Può istituire uffici distaccati nel territorio della provincia per favorire il decentramento delle funzioni e dei servizi.
2. L'emblema della Camera di commercio di Monza e Brianza è allegato al presente Statuto ed è composto da un'immagine della regina Teodolinda raffigurata come appare negli affreschi degli Zavattari e dalla scritta Camera di Commercio di Monza e Brianza.

Art. 3
Finalità e attribuzioni

1. Il presente statuto determina i principi ispiratori cui si conforma l'ordinamento e l'attività della Camera di Commercio, le competenze e le modalità di funzionamento degli organi, la composizione degli organi collegiali e le forme di partecipazione.
2. La Camera di Commercio promuove gli interessi generali e lo sviluppo del mercato. Essa svolge le funzioni che rientrano istituzionalmente nella sua competenza ai sensi dall'articolo 2 della legge 580/93 e s.m.i. ed esercita le funzioni attribuite dalle legge, dai regolamenti e dal presente Statuto.
3. Oltre alle funzioni di cui al secondo comma, la Camera di commercio esercita tutte le funzioni nelle materie amministrative ed economiche concernenti il sistema delle imprese che la Costituzione o la legge non attribuiscono in via esclusiva ad altri soggetti pubblici o privati

secondo il principio di sussidiarietà e omogeneità. In particolare, svolge azioni di sostegno del sistema economico locale e può essere soggetto promotore o partecipante di iniziative di programmazione concertata con soggetti pubblici e privati;

4. La Camera di Commercio esercita altresì le funzioni delegatele dalla Regione Lombardia, dallo Stato e quelle derivanti da convenzioni internazionali. Attua, tra l'altro, iniziative dirette a favorire la formazione imprenditoriale, l'accesso al credito da parte delle imprese, l'innovazione ed il trasferimento delle tecnologie, la promozione della diffusione del commercio elettronico, la tutela ambientale nell'esercizio dell'attività d'impresa, lo sviluppo delle infrastrutture e la valorizzazione delle risorse del territorio. Realizza inoltre interventi diretti a favorire lo sviuluppo economico del territorio e la competitività del sistema imprenditoriale locale, promuovendone l'internazionalizzazione.
5. La Camera di Commercio esercita, nei limiti stabiliti dalla legge, anche con l'istituzione di Osservatori, le funzioni di raccolta, comunicazione e diffusione delle informazioni sulle economie locali, sui mercati e sul sistema generale delle imprese, utilizzando a tali fini i dati comunicati dalle imprese e da altre pubbliche amministrazioni in relazione allo svolgimento delle proprie funzioni amministrative
6. La Camera di Commercio, nell'ambito delle funzioni di regolazione, effettua i servizi previsti dalla legge n.580/93 e da altre norme. In particolare esercita funzioni di inibizione dell'uso di clausole vessatorie, di controllo sulla presenza di clausole inique nei contratti, nonchè altre iniziative finalizzate a tali attività; promuove l'elaborazione e l'adozione di contratti tipo, in particolare da parte di associazioni di rappresentanza di imprese ed associazioni di tutela dei consumatori e degli utenti; effettua servizi di arbitrato e di mediazione tra le imprese, tra imprese e consumatori e utenti, anche in forma associata con altre Camere di Commercio Svolge attività indirizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica.
7. La Camera di Commercio può costituirsi parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio e può promuovere l'azione per la repressione della concorrenza sleale.
8. La Camera di Commercio formula pareri e proposte all'Unione Europea, alle amministrazioni dello Stato, alla Regione, agli Enti locali ed alle altre Istituzioni sulle questioni che interessano l'economia della circoscrizione territoriale di competenza.

Art. 4
Delegificazione e semplificazione

1. La Camera di Commercio ispira la propria azione ai principi della massima semplificazione delle procedure.
2. In accordo con le associazioni degli interessi del sistema economico provinciale e con gli altri enti del territorio, la Camera di Commercio esercita funzioni di monitoraggio e di stimolo affinché l'onere amministrativo per le imprese, nei rapporti con l'amministrazione pubblica, venga limitato all'essenziale.
3. La Camera di Commercio promuove processi di delegificazione e di snellimento normativo.

Art. 5

Sussidiarietà e complementarietà

1. La Camera di Commercio ispira la propria azione al principio di sussidiarietà, al fine di attivare sinergie e collaborazioni con le istituzioni pubbliche di livello regionale, nazionale ed europeo e di instaurare un efficace rapporto tra le attività dell'Ente e l'espressione delle associazioni, del sistema delle imprese e del mercato.
2. La Camera di Commercio svolge le funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese operanti nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza non attribuite dall'ordinamento nazionale allo Stato e alle Regioni.
3. Con gli Enti territoriali di livello subregionale, la Camera di Commercio instaura rapporti di cooperazione ispirati al criterio della complementarietà dell'azione.

Art. 6

Concorrenza e mercato

1. Nel promuovere lo sviluppo del sistema delle imprese la Camera di Commercio ispira la propria azione ai principi della libertà dell'iniziativa economica, della libera concorrenza, dell'autoregolazione del mercato, della tutela e dignità del lavoro.

Art. 7

Qualità dell'azione amministrativa

1. La Camera di Commercio ispira la propria azione ai principi di qualità e trasparenza, efficacia, economicità ed efficienza, favorendo la partecipazione dell'utenza.
2. A tale scopo gli organi e gli uffici della Camera di Commercio assicurano la diffusione, anche attraverso reti informatiche, dei principali documenti camerali quali statuto, regolamenti, bandi di concorso e altri riconosciuti di particolare interesse per il sistema delle imprese e per il mercato.

Art. 8

Sistema camerale

1. La Camera di Commercio è parte del sistema costituito dalla rete nazionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e dalla rete internazionale delle Camere di Commercio.
2. La Camera di Commercio attiva iniziative congiunte e forme di collaborazione con le altre Camere di Commercio italiane ed estere in forma reticolare, senza vincoli di contiguità territoriale, per rispondere a esigenze funzionali delle imprese attive nella circoscrizione di competenza.
3. La Camera di Commercio aderisce all'Unione Italiana delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura ed è associata con le altre Camere di Commercio della Lombardia all'Unione Regionale.

Art. 9

Pari opportunità

1. La Camera di Commercio promuove la presenza di entrambi i generi nei propri organi istituzionali e negli organi collegiali degli enti ed aziende da essa dipendenti.
2. In sede di designazione dei componenti del Consiglio Camerale si applicano le previsioni dell'art. 10 comma 6 del D.M. 4 agosto 2011 n. 156, salvo gli impedimenti di cui all'art. 13 della legge 580/93 e s.m.i.
3. In sede di elezione della Giunta, viene auspicato il rispetto della norma costituzionale della non discriminazione di genere, a tutela del genere meno rappresentato.
4. In sede di designazione o nomina diretta dei componenti di organi collegiali in seno ad aziende speciali, enti, società e organismi comunque denominati, qualora competa all'Ente Camerale l'indicazione dei nominativi, almeno uno è individuato di genere diverso da quello degli altri.
5. In sede di designazione dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, la Camera di Commercio richiede ai soggetti designanti la designazione di componenti di entrambi i generi

TITOLO II
ORGANI DELLA CAMERA DI COMMERCIO

CAPO I
NORME GENERALI

Art. 10

Organi e Segretario Generale

1. Gli Organi della Camera di Commercio sono: il Consiglio, la Giunta, il Presidente e il Collegio dei Revisori dei Conti.
2. Il Segretario Generale, ferme restando le competenze attribuitegli dalle norme vigenti, esercita le funzioni di vertice dell'amministrazione della Camera di Commercio, sovrintende al personale camerale, coordina l'attività dell'ente nel suo complesso, ha la responsabilità della segreteria del Consiglio e della Giunta.
3. L'esercizio delle funzioni risponde al principio della distinzione dei compiti di indirizzo e gestione politica, propri del Consiglio, della Giunta e del Presidente, e di quelli di gestione amministrativa, propri del Segretario Generale e della Dirigenza.

CAPO II
IL CONSIGLIO

Art. 11
Composizione, individuazione dei settori rappresentati, criteri per il calcolo della ripartizione dei Consiglieri e rinnovo dell'organo

1. Come previsto dall'art. 11 della Lg. 580/93, così modificato dall'art. 1, co. 11 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, il Consiglio della Camera di Commercio é composto da trenta rappresentanti dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, delle assicurazioni, del commercio, del credito, dell'industria, dei servizi alle imprese, dei trasporti e spedizioni, del turismo e degli altri settori di più rilevante interesse per l'economia della circoscrizione territoriale di competenza, nonché da tre rappresentanti, rispettivamente, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti, ed uno in rappresentanza dei liberi professionisti designato dai Presidenti degli ordini professionali costituiti nella Consulta provinciale dei professionisti. Nella composizione del Consiglio è assicurata la rappresentanza autonoma delle società in forma cooperativa. La rappresentanza degli altri settori di più rilevante interesse per l'economia della circoscrizione è determinata tenendo conto, in particolare, del grado di apertura ai mercati internazionali, delle integrazioni intersettoriali, delle dinamiche di crescita dei singoli settori, nonché delle specificità economiche delle tradizioni locali.
2. Il numero dei Consiglieri in rappresentanza dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria e del commercio deve essere pari almeno alla metà dei componenti il Consiglio, assicurando comunque sempre la rappresentanza, eventualmente anche mediante apparentamento, degli altri settori di cui al comma 1 del presente articolo. All'interno del numero dei rappresentanti spettanti a ciascuno dei settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura è assicurata la rappresentanza autonoma delle piccole imprese.
3. Per quanto riguarda l'individuazione dei settori, il rilievo economico delle imprese, l'acquisizione dei relativi dati e documenti e le procedure per il calcolo della rappresentatività e ripartizione dei Consiglieri, si applicano le disposizioni vigenti, in particolare il D.M 4/08/11, n. 155.
4. La composizione del Consiglio della Camera di Commercio ed i relativi settori economici sono riportati all'allegato A), che costituisce parte integrante del presente statuto.
5. Nella composizione del Consiglio camerale, si tiene conto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2. della legge n. 580/1993 e dall'articolo 10, comma 6, del decreto ministeriale n. 156/2011 in tema di pari opportunità e di promozione della presenza di entrambi i generi negli organi camerali, in particolare stabilendo l'obbligo a carico delle organizzazioni imprenditoriali, o loro raggruppamenti, designanti più di due rappresentanti, di individuare, fra essi, almeno un terzo di rappresentanti di genere diverso da quello degli altri

Art. 12

Competenze e funzioni

1. Il Consiglio è l'organo collegiale di indirizzo strategico della Camera di Commercio ed esprime gli interessi generali dell'intera comunità economica.
2. Il Consiglio nell'ambito delle materie che la legge prevede di sua competenza, svolge le seguenti funzioni specifiche:
   a) predispone e delibera lo statuto e le relative modifiche;
   b) elegge tra i suoi componenti, con distinte votazioni, il Presidente e la Giunta e nomina i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
   c) determina gli indirizzi generali e approva il programma pluriennale di attività e adotta il documento programmatico triennale denominato "piano della performance";
   d) approva la Relazione previsionale e programmatica, il Bilancio preventivo annuale, l'aggiornamento del Preventivo e il Bilancio d'esercizio con i relativi allegati, sulla base della proposta della Giunta. I termini per l'approvazione sono i seguenti:
      - entro il mese di giugno il Bilancio d'esercizio;
      - entro il mese di ottobre la relazione previsionale e programmatica;
      - entro il mese di luglio l'aggiornamento del preventivo economico;
      - entro il mese di dicembre l'approvazione del preventivo economico.
   e) delibera gli emolumenti per i componenti degli organismi della Camera di Commercio e delle Aziende speciali, in conformità ai criteri stabiliti dalle vigenti disposizioni;
   f) adotta, regolamenti nelle materie di competenza di cui all'art.2 della legge 580/93 nonché nelle materie delegate e in quelle disciplinate dal presente statuto. Svolge, in generale, l'attività regolamentare non rientrante nelle competenze degli altri organi camerali;
3. Il Consiglio può altresì formulare pareri e proposte all'Unione Europea, allo Stato, agli Enti locali ed alle altre Istituzioni sulle questioni che interessano le imprese e l'economia della circoscrizione territoriale.
4. Il Consiglio adotta ogni altro atto rientrante nei compiti di cui al comma 1 del presente articolo.
5. Nel periodo di prorogatio il Consiglio non può adottare atti di straordinaria amministrazione, modifiche dello statuto, emanazione e modifica dei regolamenti.

Art. 13

Modalità di costituzione, nomina, durata del mandato, cessazione e decadenza dei Consiglieri

1. I componenti del Consiglio sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, in conformità ai criteri ed alle modalità contenuti nel DM n. 155 del 4/8/2011 e nel D.M. n. 156 del 4/8/2001 e nelle eventuali successive modifiche ed integrazioni.
2. La durata del mandato del Consiglio è di cinque anni dalla data di insediamento dell'Organo.

3. Le dimissioni dei Consiglieri devono essere presentate in forma scritta al Presidente della Camera di Commercio; dal momento della presentazione sono irrevocabili. Il Presidente ne dà immediato avviso al Presidente della Giunta regionale.
4. La costituzione del Consiglio, i requisiti per la nomina e cause ostative, le cause di decadenza dei Consiglieri ed il relativo procedimento di sostituzione sono regolate dagli articoli 12 e 13, della L. 29/12/93, n.580 e successive modificazioni, e dall'art.11 del D.M. 4/8/2011 n.156.
5. I componenti del Consiglio che subentrano in corso di mandato, decadono dalla carica al termine del quinquennio di durata del mandato del Consiglio.

Art. 14
Funzionamento

1. Il Consiglio si riunisce in via ordinaria in quattro sessioni annuali:
   - entro il mese di giugno per l'approvazione del Bilancio d'esercizio;
   - entro il mese di ottobre per l'approvazione della Relazione previsionale e programmatica;
   - entro il mese di luglio per l'aggiornamento del preventivo economico;
   entro il mese di dicembre per l'approvazione del preventivo economico
2. Si riunisce in via straordinaria quando lo ritengano opportuno il Presidente o la Giunta o lo richiedano almeno un quarto dei componenti del Consiglio stesso con l'indicazione degli argomenti oggetto di discussione.
3. Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica, salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza diversa. Non sono ammesse deleghe.
4. Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza diversa (art. 20 comma 1 e art. 37 commi 2 e 3 del presente statuto). Nelle votazioni a scrutinio palese, a parità di voti, prevale il voto del Presidente; in quelle a scrutinio segreto, a parità di voti, la proposta si intende respinta.
5. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare.
6. Il Segretario Generale esercita la funzione di Segretario del Consiglio.
7. Per ogni aspetto non previsto dalla legge e dal presente statuto, il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento.

Art. 15
Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà d'espressione e di voto. Sulle materie di competenza del Consiglio non è consentita ai singoli Consiglieri alcuna delega di funzioni, generica o per materia.
2. Ciascun Consigliere, secondo procedure e modalità stabilite dal regolamento consiliare finalizzate a garantirne l'effettivo esercizio e nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali, ha diritto di:

a) esercitare l'iniziativa per gli atti di competenza del Consiglio;
b) chiedere notizie e chiarimenti, formulare voti e proposte sull'attività camerale;
c) ottenere copia dei verbali delle sedute del Consiglio e della Giunta, dei provvedimenti adottati e degli atti richiamati.

3. I Consiglieri possono utilizzare le informazioni camerali riservate di cui vengono a conoscenza nei soli limiti strettamente necessari per l'esercizio delle loro funzioni. Nei casi previsti dalla legge sono tenuti al segreto d'ufficio.

CAPO III
LA GIUNTA

Art. 16
Composizione e durata del mandato

1. La Giunta è l'organo esecutivo della Camera di Commercio. La Giunta è eletta dal Consiglio in applicazione e con le procedure previste dalle disposizioni legislative. Dei componenti di Giunta, almeno quattro devono essere eletti in rappresentanza dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura.
2. La Giunta è presieduta dal Presidente eletto dal Consiglio camerale e nomina tra i propri componenti il Vicepresidente che, in caso di assenza o impedimento del Presidente, ne assume temporaneamente le funzioni.
3. La Giunta dura in carica cinque anni, in coincidenza con la durata del Consiglio. Il mandato di ciascun componente è rinnovabile per un massimo di due volte.

Art. 17
Competenze e funzioni

1. La Giunta, nell'ambito degli indirizzi generali del Consiglio:
   a) predispone, per l'approvazione del Consiglio, la Relazione previsionale e programmatica e il Bilancio preventivo annuale, con la relativa Relazione; il Bilancio d'esercizio e la Relazione sull'andamento della gestione;
   b) definisce, nell'ambito del Bilancio preventivo annuale, le priorità, gli obiettivi e i programmi specifici da attuare, destinando le relative risorse e approvando, entro il 31 dicembre, su proposta del Segretario generale, il Budget direzionale, approva il piano triennale delle performance;
   c) predispone, per l'approvazione del Consiglio, adotta, fino all'emanazione del regolamento per l'esercizio della funzione di promozione e studio dell'economia, gli atti amministrativi fondamentali per il varo delle iniziative in materia;
   d) delibera sulla partecipazione della Camera di Commercio a consorzi, società, associazioni, fondazioni e sulle dismissioni societarie e sulla costituzione di osservatori e di aziende speciali e relative soppressioni;

e) nomina e revoca, o designa, i rappresentanti camerali negli organismi esterni;
f) delibera l'istituzione di sedi decentrate nella provincia di Monza e Brianza e laddove gli interessi del sistema delle imprese lo richiedano;
g) assegna al Segretario Generale obiettivi e risorse ai fini degli adempimenti definiti ai sensi della lettera b);
h) approva, su proposta del Segretario Generale, la pianta organica del personale dell'Ente e determina le diverse aree dirigenziali;
i) esprime, su proposta del Segretario Generale, parere in merito ai provvedimenti di assunzione del personale a tempo indeterminato;
l) verifica, avvalendosi del Nucleo di valutazione da essa nominato, la rispondenza dell'attività amministrativa e della gestione dirigenziale agli indirizzi impartiti;
m) richiede pareri e consulenze nelle materie di competenza;
n) su proposta del Segretario Generale, delibera l'avvio di procedure giudiziarie e la resistenza in giudizio, nominando i relativi legali, e approva le transazioni sulle cause pendenti;
o) adotta regolamenti nelle materie rientranti nella propria sfera di competenza, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti

2. In generale, adotta ogni altro provvedimento per l'espletamento delle funzioni e delle attività previste dalla legge e dal presente Statuto che non rientri nelle competenze riservate al Presidente o al Consiglio. Delibera inoltre, in casi di urgenza, sulle materie di competenza del Consiglio; in tali casi, la deliberazione è sottoposta al Consiglio per la ratifica nella prima riunione successiva.
3. Nel periodo di prorogatio la Giunta non può adottare atti di straordinaria amministrazione, emanazione e modifica dei regolamenti.

Art. 18

Funzionamento

1. La Giunta esercita collegialmente le funzioni attribuitele dalla legge e dallo statuto.
2. La convocazione delle riunioni e la predisposizione dell'ordine del giorno sono di competenza del Presidente.
3. La Giunta è convocata sette giorni prima della riunione. L'ordine del giorno, gli stati di fatto e gli allegati destinati ad essere discussi o utilizzati nel corso della seduta sono inviati, con modalità telematica, ai membri di Giunta almeno cinque giorni prima della riunione, salvo il caso di urgenza.
4. In caso di urgenza, la Giunta è convocata cinque giorni prima della riunione: in tal caso, l'ordine del giorno, gli stati di fatto e gli allegati sono inviati, con modalità telematica, ai membri di Giunta almeno tre giorni prima della riunione.
5. Su richiesta di almeno quattro membri, la Giunta è convocata in via straordinaria con l'indicazione degli argomenti oggetto di discussione. In caso di urgenza, la Giunta si riunisce entro dieci giorni.

6. Le riunioni di Giunta non sono pubbliche. Oltre ai componenti della Giunta, partecipano di diritto alle riunioni, in ragione del loro ufficio, il Collegio dei Revisori dei Conti e il Segretario Generale. Intervengono altresì funzionari la cui presenza sia ritenuta necessaria per lo svolgimento della seduta. Nessun'altra persona può prendere parte alla riunione di Giunta, tranne se espressamente invitata o convocata.
7. Le riunioni di Giunta sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Non sono ammesse deleghe.
8. La Giunta delibera con voto in forma palese. Per la validità delle deliberazioni si applica il principio della maggioranza assoluta; a parità di voti, prevale il voto del Presidente. Tutti i membri di Giunta devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni nei casi di incompatibilità con l'oggetto in trattazione previsti dalla legge.
9. Per ogni aspetto non previsto dalla legge e dal presente statuto, il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento.
10. Il Segretario Generale esercita la funzione di Segretario della Giunta.

Art. 19

Cessazione e decadenza dei membri di Giunta

1. La perdita della carica di Consigliere comporta automaticamente la cessazione dalla carica di membro di Giunta.
2. La cessazione o le dimissioni dalla carica, che devono essere formalizzate per iscritto al Presidente della Camera, sono iscritte all'ordine del giorno del Consiglio nella prima riunione utile. Nella medesima seduta il Consiglio provvede alla sostituzione con elezione a maggioranza.
3. Qualora la metà più uno dei membri di Giunta sia dimissionario, i membri restanti si intendono decaduti ed il Consiglio provvede alla nuova elezione dell'intero collegio.
4. La Giunta decade in caso di scioglimento del Consiglio.

CAPO IV
IL PRESIDENTE

Art. 20

Elezione e durata del mandato

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio ai sensi delle vigenti disposizioni.
2. Il Presidente, secondo quanto stabilito dalla legge, dura in carica cinque anni, in coincidenza Consiglio e può essere rieletto due volte.

3. Qualora la carica di Presidente dovesse risultare vacante, il Vicepresidente assume la reggenza fino all'elezione del nuovo Presidente, da attivare senza indugio.

Art. 21

Competenze e funzioni

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale e istituzionale della Camera di Commercio e ne assicura l'unitarietà di indirizzo, nel rispetto dei principi generali stabiliti nel presente Statuto.
2. Il Presidente esercita altresì le seguenti funzioni:
   a) convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, stabilendo l'ordine del giorno;
   b) formula proposte sulle attività dell'Ente ed emette pareri e proposte sulle materie rientranti nella propria sfera di competenza nei confronti dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione, degli Enti locali e di altri organismi;
   c) richiede pareri e consulenze nelle materie rientranti nella propria sfera di competenza;
   d) in caso di necessità e urgenza, provvede agli atti di competenza della Giunta sottoponendoli alla ratifica della Giunta nella prima riunione.

CAPO V
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 22

Composizione, nomina, durata del mandato e sostituzioni

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da tre supplenti designati, rispettivamente, dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, con funzioni di Presidente, dal Ministro dello Sviluppo economico e dal Presidente della Giunta Regionale. Il Consiglio camerale nomina i tre membri effettivi e i tre membri supplenti del Collegio.
2. La durata del mandato conferito al Collegio dei Revisori dei conti è di quattro anni dalla data di adozione della deliberazione di nomina e i suoi membri possono essere designati per due sole volte consecutive.
3. In caso di decadenza dalla carica, il Consiglio provvede alla sua sostituzione secondo la procedura di cui al comma 1 del presente articolo. Nelle more della sostituzione, subentra il Revisore supplente più anziano d'età.
4. Il Revisore nominato in sostituzione rimane in carica fino alla scadenza del Collegio.

Art. 23

Competenze e funzioni

1. Le competenze e funzioni del Collegio dei Revisori dei conti, così come le modalità d'esercizio delle stesse, sono disciplinate dalle vigenti disposizioni di legge e, in quanto compatibili, dalle disposizioni del codice civile relative ai sindaci delle società per azioni.
2. Il Collegio dei Revisori dei conti partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio e della Giunta.
3. I Revisori rispondono della veridicità delle loro attestazioni ed adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione, ne riferiscono immediatamente al Consiglio.

CAPO VI
CONSULTA PROVINCIALE

Art. 24

Consulta provinciale dei liberi professionisti

1. E' istituita la Consulta provinciale dei presidenti degli ordini professionali, costituita ai sensi delle vigenti disposizioni e composta di diritto dai presidenti degli ordini professionali previsti dalla normativa vigente operanti nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di Monza e Brianza. La Consulta designa il proprio rappresentante all'interno del Consiglio camerale, di cui al comma 6 dell'art. 10 della legge 580/93 e successive modifiche ed integrazioni
2. Fanno parte della Consulta i rappresentanti delle associazioni maggiormante rappresentative delle categorie di professioni intellettuali. Tali rappresentanti sono indicati dalle associazioni individuate a seguito di avviso pubblicato all'albo camerale, sulla base degli ambiti di attività delle associazioni e del grado di rappresentatività di queste ultime.
3. La carica di componente della Consulta è onorifica e non comporta oneri per l'Ente Camerale.
4. La Consulta esprime pareri su richiesta degli organi istituzionali della Camera di commercio e pareri in materia quali la regolazione del mercato, la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese e la promozione dell'economia locale; può altresì formulare voti e proposte al Consiglio camerale.
5. La Consulta dura in carica 5 anni in coincidenza con la durata del Consiglio.
6. Le modalità di funzionamento della Consulta verranno disciplinate con successivo regolamento sottoposto ad approvazione del Consiglio.

TITOLO III
ORDINAMENTO E STRUMENTI

CAPO I
IL SEGRETARIO GENERALE

Art. 25
Nomina, competenze e funzioni

1. Il Segretario Generale è nominato dal Ministro dello Sviluppo economico, su designazione della Giunta, salvo quanto disposto dall'art.20, comma 5, della L. 29/12/93, n. 580 e successive modificazioni.
2. Il Segretario Generale:
   a) adotta gli atti amministrativi inerenti alla realizzazione dei programmi e degli obiettivi decisi dal Consiglio e dalla Giunta, compresi gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, con autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali nell'ambito di quelle assegnate. Può delegare ai Dirigenti gli atti e i provvedimenti amministrativi di cui alla presente lettera;
   b) adotta gli atti di gestione amministrativa previsti dalle vigenti disposizioni;
   c) formula proposte ed esprime pareri agli organi della Camera;
   d) nell'ambito dei programmi stabiliti dal Consiglio e dalla Giunta, predispone il Budget direzionale per l'approvazione della Giunta. Ne dispone, altresì, l'aggiornamento su proposta dei responsabili delle Aree organizzative. Informa la Giunta nel caso di variazioni particolarmente rilevanti. Sulla base del budget direzionale, assegna ai Dirigenti, con formale provvedimento, la competenza in ordine all'utilizzo delle risorse in esso previste, verificando il raggiungimento dei risultati;
   e) adotta le determinazioni in ordine alla struttura organizzativa e svolge le attività di gestione del personale e dei rapporti sindacali e di lavoro;
   f) adotta i provvedimenti di assunzione del personale, previo parere della Giunta camerale nelle ipotesi previste dall'art. 17 punto l);
   g) richiede pareri e consulenze nelle materie di competenza;
   h) se delegato dal Presidente, rappresenta la Camera in giudizio e conferisce la procura ai difensori. In ogni caso, segue l'andamento delle attività giudiziarie ed esprime le proposte alla Giunta per le decisioni di promuovere o resistere alle liti, nonché per le transazioni;
   i) adotta regolamenti nelle materie rientranti nella propria sfera di competenza.
3. Il Segretario Generale è competente per ogni altro atto inerente all'esercizio della funzione di gestione amministrativa.

CAPO II
LA STRUTTURA

Art. 26
Dirigenti: competenze e funzioni

1. I Dirigenti adottano, nell'ambito degli ordinamenti e dell'organizzazione generale stabiliti dalla Giunta e dal Segretario Generale, gli atti organizzativi relativi all'area cui sono preposti. Dirigono, coordinano e controllano l'attività della struttura organizzativa che da essi dipende e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, provvedendo alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali conferite.
2. I Dirigenti gestiscono il budget direzionale, adottando i relativi atti amministrativi ed esercitando i poteri di acquisizione delle entrate e i poteri di spesa, nelle materie di competenza, ivi compresi gli investimenti finalizzati all'ordinaria gestione delle attività. Svolgono gli altri compiti ad essi delegati dal Segretario Generale.
3. Formulano proposte ed esprimono pareri al Segretario Generale in tema di organizzazione dei servizi e di predisposizione dei programmi di attività.

Art. 27
Assetto organizzativo

1. L'ordinamento generale delle Aree della Camera di Commercio spetta alla Giunta, su proposta del Segretario Generale. Gli atti di organizzazione e gestione del personale sono di competenza del Segretario Generale e dei Dirigenti, secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
2. La struttura organizzativa opera sulla base della individuazione delle esigenze del sistema delle imprese e del mercato, adeguando costantemente l'azione amministrativa ed i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.

Art. 28
Personale

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale della Camera di Commercio sono disciplinati dai contratti collettivi ed individuali di lavoro relativi al personale delle Camere di Commercio e dalle norme del diritto civile.
2. La Camera di Commercio, nell'ambito di tali norme, disciplina, con propri regolamenti, l'ordinamento del personale.

3. La Camera di Commercio riconosce il valore della formazione e cura lo sviluppo delle competenze del personale al fine di favorirne la crescita professionale, assicurando adeguati livelli di responsabilità. Garantisce pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori.

Art. 29

Nucleo di valutazione

1. La Giunta istituisce e regolamenta la composizione ed il funzionamento del Nucleo di valutazione.
2. Esso verifica la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa e coadiuva gli organi di indirizzo politico-amministrativo nella funzione di misurazione e valutazione della performance organizzativa.
3. Il Nucleo di valutazione opera in posizione di autonomia secondo le vigenti disposizioni. Risponde al Consiglio, alla Giunta e al Presidente.
4. Il Nucleo di valutazione è nominato dalla Giunta ed è composto da esperti esterni all'amministrazione camerale. Il Segretario Generale interagisce con il Nucleo di valutazione e, a tal fine, partecipa alle sue riunioni.

Art. 30

Incarichi di consulenza e collaborazione

1. La Giunta, allo scopo di assicurare la massima efficienza ed efficacia all'attività dell'Ente, per esigenze cui la Camera di Commercio non è in grado di far fronte con personale in servizio, sentito il Segretario Generale, può ricorrere a consulenze e collaborazioni esterne conferendo incarichi, anche individuali, ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Art. 31

Pubblicazione degli Atti

1. Le deliberazioni del Consiglio e della Giunta, nonché le determinazioni del Presidente, del Segretario Generale e dei Dirigenti, sono pubblicate all'Albo camerale informatico, ai sensi dell'art. 32 L. n. 69 del 18/6/2009 e del regolamento camerale, ad eccezione di quelle per le quali gli stessi, per motivi di riservatezza, dispongano diversamente.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono disporre, per determinati atti o categorie di atti, particolari forme aggiuntive di pubblicità, anche in relazione alla disciplina delle attività di informazione e di comunicazione di cui alle norme vigenti.

Art. 32

Aziende speciali: costituzione, natura giuridica, finalità

1. La Camera di Commercio, per il raggiungimento della finalità di sostegno del sistema delle imprese e del mercato, ai sensi dell'art. 2 Lg. 580/93 e s.m.i., può costituire Aziende speciali. Le aziende speciali sono organismi camerali strumentali con legittimazione separata e rilevanza esterna, dotati di soggettività tributaria, di autonomia regolamentare, amministrativa, contabile, finanziaria secondo le disposizioni di legge.
2. Le aziende speciali operano secondo le norme del diritto privato e sono gestite secondo le regole di amministrazione proprie del diritto commerciale e le norme del DPR 254/2005 e s.m.i., nonché in base a un proprio Statuto, approvato dalla Giunta camerale.
3. Sono organi delle aziende speciali il Presidente, il Consiglio d'Amministrazione ed il Collegio dei Revisori dei conti. Gli amministratori sono nominati dalla Giunta camerale, secondo criteri e modalità stabiliti negli statuti delle aziende stesse, nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomo e donna di cui al precedente articolo 9.
4. La Camera di Commercio svolge, nei confronti delle proprie aziende speciali, funzioni di indirizzo e controllo attraverso la presenza di propri rappresentanti designati dalla Giunta negli organi di amministrazione e l'emanazione di atti regolamentari.
5. Per quanto non disciplinato dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni normative vigenti, e in particolare al regolamento sulla gestione patrimoniale e finanziaria delle camere di commercio.

CAPO III
STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE STRATEGICA

Art. 33

Partecipazioni

1. La Camera di Commercio per il raggiungimento dei propri scopi, direttamente o in partecipazione con altri soggetti pubblici o privati, promuove, realizza e gestisce strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale.
2. La Camera di Commercio, nell'interesse delle imprese e del mercato, assume iniziative per la costituzione o per la partecipazione a società, enti, a consorzi aventi personalità giuridica, e a fondazioni. Può costituire o partecipare ad altre forme associative, di norma legalmente riconosciute.
3. La Camera di Commercio, in relazione all'importanza strategica dell'iniziativa, si assicura forme di controllo anche attraverso la diretta partecipazione agli organi di amministrazione e di controllo. I rappresentanti nominati o designati dalla Camera presso enti, società o altri

organismi devono tener informata la Giunta, inviando relazioni sull'andamento, con cadenza semestrale.

Art. 34

Osservatori e accordi di programma

1. La Camera di Commercio può istituire Osservatori su temi di interesse economico della provincia che richiedono un'analisi permanente delle situazioni e dei problemi, nonché valutazioni e proposte ai vari livelli politici e istituzionali.
   Gli Osservatori sono organismi informali con funzioni di monitoraggio e proposta, con la partecipazione delle altre istituzioni interessate, rappresentanze delle organizzazioni degli interessi economici locali imprenditoriali, professionali, dei lavoratori e dei consumatori, nonché esperti ed esponenti di organismi tecnici.
2. La Camera di Commercio promuove e partecipa ad accordi di programma, moduli negoziali e conferenze di servizi per la realizzazione di opere ed interventi a favore del sistema delle imprese e dell'economia, che richiedono l'azione integrata e coordinata di Regione, Enti locali territoriali ed amministrazioni pubbliche.
3. La Camera di Commercio, in tutte le procedure che coinvolgono operatori economici e parti sociali, adotta metodi di ampia consultazione onde favorire l'emergere di soluzioni concordate e non conflittuali.

Art. 35

Patti territoriali ed istituti della programmazione negoziata

1. Al fine di promuovere lo sviluppo economico del territorio della provincia di Monza e Brianza, la Camera di Commercio può promuovere patti territoriali, accordi e contratti d'area nonché, in generale, strumenti della programmazione negoziata anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati.
2. Nella relazione annuale sulle attività della Camera di Commercio e sull'economia locale il Presidente indica le iniziative intraprese e la loro fase di avanzamento.

CAPO IV
GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA E PATRIMONIALE

Art. 36

Gestione economica, finanziaria e patrimoniale

1. La gestione economica, finanziaria e patrimoniale della Camera di Commercio è disciplinata da apposito regolamento come da norme vigenti.
2. Al fine di valutare l'efficacia e l'efficienza della propria attività, gli organi e i responsabili della struttura attuano forme di controllo economico interno della gestione.

TITOLO IV
NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 37
Pubblicazione ed entrata in vigore dello Statuto

1. Lo statuto entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione. E' pubblicato, in via obbligatoria all'Albo camerale, informatico secondo quanto previsto dalla normativa vigente, sul sito internet istituzionale della Camera di Commercio di Monza e Brianza ed è inserito nella raccolta ufficiale degli statuti presso il Ministero dello Sviluppo economico.

Art. 38
Revisione dello statuto e dei regolamenti

1. La deliberazione di abrogazione dello statuto deve essere contestuale alla deliberazione di un nuovo statuto.
2. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal Consiglio con il voto favorevole dei due terzi dei componenti.
3. Le modifiche dei regolamenti previsti dal presente statuto sono deliberate con la maggioranza dei componenti del competente organo.

Art. 39
Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le vigenti disposizioni di legge e in particolare la normativa sull'ordinamento delle Camere di Commercio, prevista dalla Lg. 580/93 e s.m.i. e nei relativi regolamenti di attuazione.

Allegato a)

Composizione del Consiglio della Camera di commercio di Monza e Brianza
mandato 2012-2017

Settori di attività economica	**Numero seggi**
Agricoltura	**1**
Artigianato	**6**
Industria	**7**
Commercio	**6**
Cooperative	**1**
Turismo	**1**
Trasporti e spedizioni	**1**
Credito	**1**
Assicurazioni	
Servizi alle imprese	**6**
Altri settori	-
TOTALE	**30**

Del Consiglio fanno, altresì, parte tre consiglieri in rappresentanza rispettivamente delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle Associazioni di tutela degli interessi dei Consumatori e utenti e dei Liberi professionisti.

Allegato b)

Logo

CAMERA di COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA MONZA BRIANZA